

pertanto apprezzarsi nella valutazione unitaria degli elementi di prova, quali ulteriori dati di convalida dell'attendibilità dello Scarantino.

Viepiù credibile, invero, appare, alla stregua dei dati sopraesposti, che il Profeta, proprio in dipendenza delle garanzie di affidabilità che offriva e della conseguente piena fiducia che in lui riponevano i capi del mandamento, possa essere stato chiamato a far parte di quella ristretta cerchia di uomini d'onore costituenti il commando operativo incaricato della organizzazione ed esecuzione della efferata strage ed abbia in tale veste partecipato, come riferito dallo Scarantino, alla riunione operativa presso la villa del Calascibetta ed alle correlative attività esecutive indicate dal medesimo collaboratore.

Ed è altresì evidente che il Profeta, per la posizione di prestigio che rivestiva nell'ambito del sodalizio criminale, non poteva occuparsi personalmente di un'attività di così bassa portata, quale era il furto di un'autovettura, anche se nella specie si trattava di un'autovettura particolare che doveva essere impiegata per la perpetrazione dell'attentato. Pienamente attendibile risulta pertanto, anche sotto questo profilo, la narrazione dello Scarantino, secondo cui il cognato si rivolse proprio a lui per il reperimento dell'autovettura in questione, tanto più alla luce di quanto emerge dalle dichiarazioni rese dai collaboratori Augello Salvatore e Francesco Marino Mannoia sopra sinteticamente richiamate.

#### **7. 4- Ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.**

Significativi elementi indizianti a carico dell'imputato emergono anche dal contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'esercizio di decorazioni in gesso di cui è titolare il di lui nipote Profeta Vincenzo, nel periodo immediatamente successivo all'arresto dello Scarantino.

Va debitamente premesso che la perizia fonica espletata nel corso del dibattimento ha consentito di accertare che l'interlocutore delle conversazioni oggetto dell'intercettazione di che trattasi, indicato come A nelle trascrizioni in atti, risponde alla persona del Profeta.

Orbene, dal tenore delle conversazioni intercettate, emerge intanto con tutta evidenza che il Profeta seguiva in prima persona e con particolare interesse, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto in dibattimento, la vicenda giudiziaria del cognato, preordinando strategie difensive e mostrandosi a conoscenza di tutti gli sviluppi delle indagini, ivi compresi particolari assolutamente inediti, quale ad es. il contenuto di talune dichiarazioni rese dalla Valenti Pietrina nelle primissime fasi delle indagini o il colore dell'autovettura alla medesima sottratta.

Nel corso della conversazione dell'8/10/1992 ore 12.15 il medesimo dice infatti al suo interlocutore "...ora 'ntisi ca chiamaru a proprietaria da machina.

Chidda ci dissi ca a machina...purtà a Montepellegrino (?) (sì, signora, lei si i a fà) ‘na caminata a Montepellegrino, no ca i’ a purtari a machina”, particolare questo estremamente significativo, ove si ponga mente al fatto che la Valenti ha effettivamente dichiarato agli organi Inquirenti e ribadito in dibattimento di aver cercato personalmente la Fiat 126 che le era stata sottratta, che rivestiva per lei un grande valore affettivo, avendola ricevuta in eredità dalla madre recentemente deceduta, in vari quartieri di Palermo e di essersi all’uopo recata anche a Montepellegrino.

Particolarmente interessante è anche un altro brano della medesima conversazione, che giova testualmente richiamare.

“ B: .....ma poi dimmi ‘na cosa sti pazzi ddocu quannu c’ha consegnaru ‘a machina..... a machina fu rubata u sabatu giustu?

A: U sabatu fu arrubata?

B: ‘Nto giornali nun c’è scrittu accussì?

A: U sabatu?

B: E ‘nto giornali accussì liggivu:la macchina è stata rubata il sabato; la denuncia fu fatta u lunedì, fu arrubata in officina.

A: No i targhi furunu all’officina.

B: Ah i targhi no a machina?

A: Allora ‘nto giornali c’era scrittu mali, ah, io non lo so”

E’ evidente che l’interlocutore A, che si identifica nell’odierno imputato secondo quanto accertato dalla perizia fonica espletata, ha cognizioni più dirette di taluni fatti (ivi compresa la provenienza delle targhe apposte all’autobomba) che gli consentono di ritenere false le notizie pubblicate dal giornale.

Nello stesso senso depone un brano di altra conversazione intercettata alla ore 19.00 del 23/10/1992:

“ A: Iammu o sicilia e ni facemu dari u giornali di to cu..di mio cognato.

B: Pu culuri da machina?

A: S iddu dici.... picchi....u culuri chistu Osvaldo.

B: Ma dicinu ca era bianca a machina.

A: Ci dissi ci vò...

B: Si ma a machina u dissiru ca era bianca, io mu ricordo du giornali.

A: ‘o leggi nto giornali ca c’è un perito.

B: ?

A: Si va bè, ma ora ama vidiri cu u dici, l’ama vidiri cu è ca u dici, po essere ca è qualche perito, qualche tecnico...ca dichiarò ca era bianca, accamora nuatri nu sarbamu se avimu u giornali.”

Dal tenore della suddetta conversazione emerge chiaramente che il Profeta ha cognizioni diverse da quelle riportate sul giornale in merito al colore dell’autovettura (nè il medesimo ha fornito in dibattimento spiegazioni sulla

fonte delle sue informazioni, limitandosi a negare la paternità del colloquio sopra riportato) e pensa bene di procurarsi la copia del quotidiano che riportava la notizia errata e conservarla per poterla all'occorrenza utilizzare nell'impostazione della strategia difensiva del cognato.

Tale circostanza costituisce peraltro la riprova della piena attendibilità di quanto riferito dall'Andriotta, il quale ha tra l'altro dichiarato che lo Scarantino, proprio in relazione al colore dell'autovettura, gli disse ironicamente "che i giornalisti l'avevano riverniciata di bianco e che questo era un altro punto a favore della sua difesa".

Interessanti spunti di riflessione in ordine allo specifico e personale interesse che aveva il Profeta nella vicenda offre la conversazione intercettata alle ore 19.00 del 10/10/1992 dalla quale risulta che il medesimo si è concretamente attivato, intervenendo, tramite un certo Mummino (che non è stato possibile identificare, essendosi l'imputato rifiutato di fornire indicazioni per la sua individuazione), presso taluni congiunti del Valenti Roberto per indurlo a rendere dichiarazioni che potessero scagionare lo Scarantino.

Questo il tenore testuale del brano di conversazione di che trattasi:

A: " Ora iddu lunedì....ava ghiri....u lunedì nni chiddu ca...nni hiddu ca sa ca ci po ghiri....

B: Cu?

A: Chi ti dissi ci va o lunedì o no?

B?

A: Gna chistu nun è?

B: U frati(?)

A: u frati di cu?

B: E su frati u sa

A: E di cu?...du pentitu? e ddu picciuteddu ci veni niputi?

B:?

A: Ma ava a ghiri a colloqui.

B:?

A: Si va bè, ma iddu c'hava a ghiri a colloqui co o nipote, ristammu cu Mimminu ca lunedì ci u fa ghiri e pure a Nardo

B: Se ci po ghiri

A: E ci dici iddu a so niputi: Insomma parla chiaro, unn'è....sta machina unna a istivu a iettare tutti e due, nun sata nienti....a diri:Allora...allora ti putimu fare chiamare do iudici e ci dici ca tu e l'autri due nun arrubastivu."

Vieppiù significative sono le frasi profferite dal Profeta nel corso della conversazione intercettata alle ore 17.15 del 30/1/1993 " Iddi dicinu che sono risaliti al numero del motore. Avant'ieri iu ligennu a cronaca truvatu a unu abbruciatu dintra a un Mercedes....non hanno potuto stabilire u numeru di

matricola nè u nummaru di muturi e nè nenti.” “E centu chili di tritolo e tu pigghiasti u numeru, va bè, l’hanno pigghiari e l’hanno presentari a sti periti” “Sempre no cascuni nun ci ponnu teniri”, ove si ponga mente a quanto dichiarato dallo Scarantino in merito alla generale convinzione nutrita dal comando stragista sul fatto che dell’autovettura, a seguito dello scoppio, non sarebbe residuo più nulla.

Nessuna plausibile spiegazione ha fornito, d’altra parte, l’imputato a fronte della contestazione di tutte le superiori circostanze, asserendo che i brani di conversazioni di cui il P.M. gli aveva dato lettura non erano riconducibili alla sua persona, che egli non aveva motivo di commentare con altri la vicenda giudiziaria che riguardava il cognato, alla quale non si era personalmente interessato, in quanto lo stesso aveva più stretti congiunti, come i suoi fratelli, che se ne occupavano. Con lo Scarantino Vincenzo peraltro l’imputato aveva, a suo dire, dismesso le frequentazioni ed i contatti, da quando aveva appreso che lo stesso era stato trovato in una casa frequentata da omosessuali, limitando i rapporti con il cognato e la di lui famiglia su un piano meramente formale, in quanto si trattava pur sempre di uno stretto congiunto della moglie (“.....perchè sempre fratello di mia moglie è, perciò veniva a casa, nun è cuntutu ca lu puteva mannari.”).

Richiesto di spiegare perchè mai si fosse allora sobbarcato l’onere di un viaggio fino a Busto Arsizio per recarsi a trovare lo Scarantino che era ivi ristretto, il Profeta ha dichiarato che ciò aveva fatto per dargli conforto “pirchi c’è...tutti i suoi fratelli erano latitanti e non c’era nessuno, c’erano solo le donne: sua moglie.....” Ed alla ulteriore domanda della Presidenza: “E non potevano andarci altri parenti?” l’imputato ha risposto: “ C’era suo fratello Mimmo e poi era pure latitante, perciò ora io dissi: Ci vado io”.

Orbene, a prescindere dal fatto che al colloquio avuto dal Profeta con lo Scarantino Vincenzo presso il carcere di Busto Arsizio in data 22/5/1993 ha presenziato anche il fratello di quest’ultimo, Scarantino Domenico, vi è prova in atti che in quella occasione il Profeta ha voluto incontrare lo Scarantino ed ha addirittura imposto la sua partecipazione al colloquio, sostituendosi ad altri più stretti congiunti che avrebbero voluto recarsi a trovarlo.

E’ quanto emerge dalla missiva acquisita in atti (v. sub volume riscontri Andriotta), spedita dalla Basile Rosalia al marito nei giorni immediatamente successivi al colloquio di che trattasi. In essa la Basile così testualmente scrive: “.....sono stata una stupida a farti sti discorsi comunque ti giuro che adesso sono tranquilla perchè sabato vengo a colloquio. Mi ero esaurita perchè le tue cognate sono andate dai mariti e invece il mio posto se lo sono presi tuo fratello e tuo cognato e così me venuto un forte esaurimento nervoso ma adesso ti giuro che sto bene amore non devi più pensare che io non sono voluta venire, perchè

non è stata colpa mia anzi io darei la mia vita per venire a colloquio ma purtroppo sono voluti venire loro ed io non gli ho potuto dire niente.....”.

La lettera in questione reca la data del 28/5/1993 ed è evidente che la Basile fa riferimento al colloquio che il coniuge ha avuto con i propri familiari il 22/5/1993, al quale hanno partecipato per l'appunto il di lui fratello Scarantino Domenico ed il cognato Profeta Salvatore.

Il tenore della suddetta missiva costituisce la riprova della piena attendibilità di quanto riferito dallo Scarantino in ordine alle minacce che il Profeta aveva profferito nei suoi confronti, allorchè si era recato a trovarlo presso il carcere di Busto Arsizio, per dissuaderlo da ogni eventuale proposito di collaborazione ed alle reiterate intimidazioni che, allo stesso scopo, il medesimo gli aveva fatto pervenire tramite il cognato Basile Angelo (che si rammenti è stato sempre presente ai colloqui avuti dallo Scarantino con i familiari presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio).

Ed invero, non soltanto non sussistevano nella circostanza di che trattasi le ragioni prospettate dall'imputato che lo avevano, a suo dire, indotto a recarsi a colloquio con il cognato (assenza di altri familiari che potessero andare a trovare lo Scarantino per dargli conforto; la Basile, secondo quanto risulta a chiare lettere dal brano della missiva sopra riportato, avrebbe voluto al contrario recarsi a trovare il coniuge ed aveva peraltro espressamente manifestato anche ai suoi congiunti tale esigenza, di talchè ben avrebbe potuto la medesima recarsi a colloquio con il marito insieme al di lui fratello Domenico), ma non si comprende neppure, se non nell'ottica di un incontro finalizzato a conversazioni aventi un determinato oggetto (quale appunto la riferita attività di intimidazione messa in atto dal Profeta nei confronti dello Scarantino), alle quali la Basile non poteva pertanto assistere, il motivo per il quale non sia stato consentito alla stessa di partecipare comunque al suddetto colloquio, unitamente al Profeta ed allo Scarantino Domenico.

A ciò non ostavano di certo le disposizioni della Direzione Carceraria di Busto Arsizio, risultando dagli accertamenti eseguiti presso quella struttura che, in diverse altre occasioni precedenti e successive, ai colloqui con lo Scarantino avevano contestualmente presenziato tre suoi familiari (così in data 10/4/1993 in cui lo Scarantino aveva effettuato il colloquio con la sorella Scarantino Ignazia, la moglie ed il cognato Basile Angelo; in data 26/8/1993 avevano partecipato al colloquio con lo stesso la suocera Messineo Lucia, la moglie ed ancora il cognato Basile Angelo).

La pretesa della Basile di incontrare anche in quella occasione il marito appariva peraltro tanto più legittima, ove si consideri che lo Scarantino poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri congiunti, di talchè la moglie

avrebbe poi dovuto attendere il mese successivo per poterlo vedere. Circostanza anche questa lamentata dalla Basile nel corso della missiva sopra indicata.

Particolarmente significativa è peraltro la frase “..... anzi io darei la mia vita per venire a colloquio ma purtroppo sono voluti venire loro ed io non gli ho potuto dire niente.....” trascritta dalla Basile nella medesima missiva, che attesta anche la condizione di soggezione in cui la stessa versava nei confronti dei suddetti congiunti del coniuge, offrendo la riprova della veridicità di quanto asserito dallo Scarantino in merito ai personaggi che hanno sollecitato il rientro a Palermo della di lui consorte ed ispirato le dichiarazioni dalla stessa rese all’udienza dibattimentale del 2/11/1995.

L’esigenza del Profeta di avere immediatamente e personalmente un colloquio con il cognato (si rammenti che l’imputato aveva finito di scontare la misura di prevenzione che gli imponeva l’obbligo di dimora nel Comune di residenza in data 24/3/1993) nasce dalla consapevolezza dei rischi cui sarebbero stati concretamente esposti, non soltanto egli stesso, ma addirittura i vertici del sodalizio, nel caso in cui lo Scarantino si fosse determinato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria.

Il Profeta sa bene che egli deve già rispondere personalmente di fronte all’organizzazione criminale cui ha prestato giuramento e secondo le sue leggi, che prevedono sanzioni senza possibilità di emenda, della leggerezza commessa dal cognato nell’espletamento dell’incarico conferitogli per il reperimento dell’autovettura da impiegare per l’attentato. E sa anche che, per “salvarsi”, deve concretamente adoperarsi per scongiurare comunque il maggiore rischio connesso ad una eventuale collaborazione dello Scarantino. Dopo aver tentato con ogni mezzo (dalle iniziali attività di conforto e supporto per l’impostazione della strategia difensiva, alle minacce ed alle intimidazioni) di scongiurare il suddetto pericolo, cerca, allorchè il medesimo si è concretizzato, di arginarne gli effetti. Da qui i vari tentativi messi in atto per indurre lo Scarantino a ritrattare, culminati nell’ottobre 1995 con l’abbandono della località protetta da parte della moglie del collaboratore, che è rientrata a Palermo, portando con sè anche i figli minori, ed ha successivamente depresso in dibattimento nei termini già riferiti, e le correlative attività predisposte per screditare l’attendibilità del collaboratore.

Ed evidente appare che l’imputato in tal senso si attiva non già nel proprio interesse, ma in vista di interessi superiori che fanno capo a ben altri soggetti. Ne offre conferma la stessa strategia difensiva dell’imputato, che non è finalizzata alla tutela della sua posizione processuale, ma è una strategia di più ampio respiro, essenzialmente ed unicamente rivolta a screditare l’attendibilità generale del collaboratore. L’imputato non ha offerto, contrariamente alle previsioni dello Scarantino, una prova d’alibi con riferimento al pomeriggio del 18 luglio 1992 (i testi a discolta ed il Profeta medesimo hanno riferito in

dibattimento che quel giorno, come del resto ogni sabato, avevano lavorato fino alle ore 15.30), ma si è al contrario adoperato con ogni mezzo per minare l'attendibilità del collaboratore nel suo complesso, non esitando all'uopo a rispolverare e pubblicizzare financo quell'esperienza di tipo omosessuale, vissuta dallo Scarantino nell'età adolescenziale ed ormai definitivamente chiusa (asserendo poi nel corso dell'esame che anche il solo parlare di questi fatti costituiva per lui motivo di vergogna "Avvocà, i così familiari a me disturbano pure a parlarne...") per dimostrare l'impossibilità per lo Scarantino di entrare a far parte di Cosa Nostra sulla base di regole consolidate vigenti all'interno dell'organizzazione, che il Profeta ovviamente ben conosce. L'imputato non ha contestato le circostanze riferite dal collaboratore Mutolo Gaspare che direttamente lo riguardavano, ma è intervenuto nel corso del di lui esame, soltanto per chiedergli: "Gaspare, ma tu lo conosci a Pietro Aglieri?". Non si comprende a quale fine, dal momento che egli stesso ha dichiarato di non conoscere l'Aglieri, nè il collaboratore aveva dichiarato alcunchè che presupponesse una pregressa conoscenza dell'Aglieri .

Sono anche questi elementi che danno l'esatta dimensione della caratura criminale del Profeta e della più profonda essenza mafiosa della sua personalità.

Di nessun pregio probatorio risultano in questo contesto le dichiarazioni rese dallo Scarantino Domenico, che ha in dibattimento escluso di avere assistito, nel corso di quell'unico colloquio con il fratello al quale aveva presenziato anche il Profeta Salvatore, a minacce da quest'ultimo profferite nei confronti del proprio congiunto, tanto più se si considera che anche lo Scarantino Domenico, come del resto tutti gli altri familiari del collaboratore, non ha condiviso la sua scelta di dissociazione dal contesto malavitoso di appartenenza, operando anche lui una precisa opzione, che lo pone su posizioni dichiaratamente ostili a quelle del collaboratore.

Significativa in questo senso è il tenore della risposta data dal teste alla domanda del P.M. volta a conoscere se il medesimo condividesse o meno la scelta del fratello: "Ognuno ha le sue idee, io non ho motivo di fare la scelta che ha fatto mio fratello. Mio fratello se ha fatto questa scelta....non lo so; io penso...Le posso dire la mia opinione? per me è un truffaldino."

Anche in un'altra occasione successiva, nell'ottobre 1993, il Profeta è partito da Palermo per recarsi a colloquio con il cognato. Il predetto è stato controllato in data 8/10/1993 presso l'aeroporto di Punta Raisi, dove si trovava in compagnia del noto Tomaselli Salvatore, in attesa dell'imbarco per Pisa (v. dich. rese dal teste Zerilli Maurizio). In dibattimento l'imputato ha dichiarato che nella circostanza stava recandosi a Pianosa a trovare lo Scarantino Vincenzo, ma non aveva potuto effettuare il colloquio in quanto era stato tratto in arresto. Dichiarazioni conformi ha reso sul punto il Tomaselli, che ha asserito di essere

andato insieme al Profeta per dargli compagnia, pagandosi personalmente il biglietto di viaggio. Ciò che dà peraltro contezza dello stretto legame di amicizia intercorrente fra i due (tanto più che anche in un'altra occasione precedente, esattamente in data 10/7/1993, i medesimi erano stati controllati mentre erano in attesa di imbarco presso l'aeroporto di Venezia e nella circostanza il Tomaselli aveva un biglietto di viaggio intestato a Scarantino Domenico) e spiega l'atteggiamento palesemente reticente assunto dal Tomaselli in dibattito in ordine ai suoi rapporti con il Candura Salvatore e lo Scarantino Vincenzo.

Le superiori circostanze attestano, in uno agli ulteriori elementi, emergenti dalle intercettazioni ambientali e sopra parimenti richiamati, l'esistenza di uno specifico e personale interesse del Profeta nella vicenda, concorrendo a suffragare la veridicità di quanto dallo Scarantino dichiarato in merito al suo materiale coinvolgimento nella strage per cui è processo.

E' infine il caso di rilevare che in data 23/7/1992, a distanza di 4 giorni dalla strage, il Profeta è stato controllato, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Peugeot 405, targata Pa A60091, unitamente a Greco Giuseppe, fratello del più noto Carlo Greco, e Calascibetta Filippo, all'interno del cantiere nautico dei Vernengo.

Il dato in parola appare oltremodo significativo, ove si consideri che Cosimo Vernengo, cui si appartiene il cantiere nautico in parola, e Natale Gambino sono le due persone che lo Scarantino ha indicato come presenti al bar Badalamenti ed alle quali lo Scotto Gaetano ha comunicato il sabato 18 luglio la notizia del buon esito dell'attività di intercettazione telefonica eseguita dal fratello.

Giova evidenziare peraltro che, insieme ai predetti Cosimo Vernengo e Natale Gambino, l'imputato è stato controllato in data 25/8/1990 alla Piazza Buccheri di Palermo. Nella circostanza erano altresì presenti il fratello di quest'ultimo Gambino Antonino e Contorno Giuseppe. Ed è utile rammentare altresì che Gambino Giuseppe, padre dei predetti, è stato tratto in arresto, a seguito di quell'operazione di Polizia meglio nota come il blitz di Villagrazia, che ha visto coinvolto anche il Profeta. Ciò che costituisce la riprova degli effettivi rapporti esistenti fra l'imputato ed i personaggi sopra menzionati, certo non limitati, come dallo stesso sostenuto, alla conoscenza visiva ed al semplice saluto.

Gli elementi sopra esposti, in uno alle preziose rivelazioni dello Scarantino ed alle dichiarazioni dell'Andriotta che ad esse fanno da supporto, integrano a giudizio della Corte un quadro probatorio che, valutato nel suo complesso, ampiamente autorizza una pronuncia di responsabilità dell'imputato per tutti i reati allo stesso addebitati come in epigrafe.

## CAP. VIII LE MOTIVAZIONI DELLA STRAGE

\*\*\*\*\*

In apertura del presente dibattimento la Pubblica Accusa, nel delineare il proprio programma probatorio, ha espressamente sottolineato che il medesimo non ricomprendeva anche l'accertamento di tutti i possibili moventi che stavano alla base della determinazione stragistica, che avrebbero costituito oggetto di più compiuta disamina nell'ambito del diverso procedimento che vedeva imputati altri esecutori materiali e taluni dei mandanti del vile attentato, segnalando che erano peraltro in corso ulteriori indagini volte a verificare se i fatti del 19 luglio 1992 potessero costituire la risultante di una "convergenza di interessi" fra volontà mafiose ed altre non propriamente qualificabili come tali.

La Corte condivide siffatta impostazione.

Se è vero, infatti, che nel contesto della valutazione complessiva dell'insieme degli indizi chiari e convergenti la causale individuata del delitto esprime la sua funzione di elemento catalizzatore delle altre circostanze indizianti e di chiave di lettura di esse, è del pari innegabile che tale funzione il movente può esplicare efficacemente soltanto nei confronti del mandante, cui direttamente o indirettamente fa capo, e non anche nei confronti dell'esecutore materiale del reato, o del suo correo, restando il più delle volte (soprattutto nei delitti di chiara matrice mafiosa) le finalità effettive dell'azione criminosa di costoro del tutto estranee ai loro personali interessi e talvolta ai medesimi sconosciute.

Nel presente procedimento, che vede imputati soltanto alcuni degli esecutori materiali della strage e nessuno dei mandanti, non si prospetta dunque la necessità di scandagliare tutti i possibili moventi del delitto.

Una tale verifica, peraltro non indispensabile ai fini dell'accertamento della responsabilità degli odierni imputati, che risulta ampiamente comprovata sulla base degli elementi altrimenti acquisiti e sopra partitamente esaminati, non sarebbe conforme alle norme di rito, comportando inevitabilmente la disamina e la valutazione di interessi e responsabilità facenti capo a soggetti rimasti estranei al dibattimento che si è celebrato.

Tanto premesso, rileva la Corte che nel corso della esperita istruttoria dibattimentale sono stati comunque acquisiti significativi elementi di giudizio in ordine alla matrice dell'attentato e si sono anche delineati taluni dei possibili moventi dello stesso, di cui deve darsi in questa sede contezza.

Dato probatorio inconfutabile è anzitutto la riferibilità del fatto delittuoso in esame all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", un'associazione che, pur essendo dotata di una notevole forza espansiva verso altre aree

geografiche dell'Italia e dell'estero (dove, oltre a svolgere un'attività illegale sua propria, intrattiene rapporti ed alleanze con organizzazioni criminose autoctone), ha in Sicilia e soprattutto nella provincia di Palermo, il suo "nucleo primordiale" e la sua roccaforte.

L'esistenza di detta associazione che, per la sua struttura, la sua organizzazione, le finalità illecite perseguite, integra in modo pieno il paradigma di cui all'art. 416 bis c.p., ha costituito oggetto di definitivo e positivo accertamento nell'ambito del cd. primo maxiprocesso di Palermo, conclusosi con la sentenza n. 80 del 30/1/1992 della Suprema Corte di Cassazione, acquisita in copia agli atti del presente procedimento.

Nello stesso contesto sono stati altresì accertati ed ampiamente ricostruiti i principi ordinamentali dell'organizzazione criminale, con particolare riferimento alla sua struttura monolitica e gerarchicamente ordinata, al ruolo di vertice della commissione palermitana, alle dinamiche interne degli assetti di poteri ed in genere a quella che potrebbe definirsi, mutuando la terminologia statutale, la costituzione materiale dell'associazione.

Frutto di più recente acquisizione sono invece le metodologie operative dell'organizzazione criminale.

Cosa Nostra presenta, invero, delle caratteristiche particolari, che la individuano e distinguono da altre associazioni criminali, anch'esse astrattamente riconducibili nell'orbita di cui all'art. 416 bis.

Un carattere peculiare è la tendenza dell'associazione ad istituzionalizzarsi, vale a dire a munirsi di apparati ed organismi ben definiti, forniti di specifiche competenze, al punto da realizzare una sorta di struttura statutale alternativa al potere costituito, di cui in taluni casi finisce anche per mutuare le relative terminologie ("provincia", "mandamento", "commissione", "consigliere").

Altro elemento di specificità è costituito dalla particolare compenetrazione fra l'organizzazione stessa e l'apparato politico e istituzionale dello Stato. Cosa Nostra persegue infatti i suoi fini illegali mediante una capillare infiltrazione nel tessuto sociale, economico ed istituzionale, così finendo per rappresentare, su una parte non trascurabile del territorio nazionale e per larghe fasce della popolazione, il potere reale, competitivo e spesso prevalente su quello della Repubblica Italiana.

Nell'ottica sopra delineata Cosa Nostra tende in primo luogo ad instaurare con le Istituzioni dello Stato un rapporto non conflittuale, ma di cooperazione e di scambio, nel cui ambito possa inserirsi la disponibilità da parte degli uomini delle Istituzioni a favorire il conseguimento delle finalità illecite perseguite dall'organizzazione, ed a reagire in via successiva di fronte a fatti e comportamenti che ne ostacolano al contrario la realizzazione. In questo quadro la reazione colpisce anzitutto quegli uomini delle Istituzioni che, già funzionali

agli interessi mafiosi, si sono poi dimostrati inaffidabili nel loro tradizionale ruolo di referenti dell'organizzazione. Ma la reazione violenta e brutale si rivolge anche contro gli uomini dello Stato che non solo non hanno mai manifestato segnali di cedimento nel loro impegno al servizio delle Istituzioni, ma che anzi, per il loro credo nella causa della giustizia, per le loro qualità morali e professionali, rappresentano un doppio pericolo per il potere mafioso: un pericolo diretto e immediato derivante dalla tenacia e dalla abilità nella comprensione del fenomeno mafioso e nella individuazione dei mezzi preventivi e repressivi di contrasto, ed uno indiretto e di più generale portata, costituito dalla capacità di aggregazione di consenso e simpatia verso la giustizia e la legalità.

L'istruttoria dibattimentale esperita ha dimostrato che entrambe queste motivazioni sono state presenti nella determinazione mafiosa di pervenire con una strage eclatante alla eliminazione fisica del dr. Paolo Borsellino.

Le considerazioni dianzi esposte non sono il frutto di analisi storiche e sociologiche del fenomeno mafioso, ma la risultante di informazioni e notizie acquisite all'odierno procedimento dalle propalazioni di soggetti che hanno vissuto ed operato all'interno di tale contesto, di esso divenendo pertanto diretti e profondi conoscitori.

Buscetta Tommaso, interrogato in merito al tipo di rapporti che Cosa Nostra ha intrattenuto con i rappresentanti delle Istituzioni, si è così espresso: “...il rapporto Cosa Nostra l'ha cercato sempre con le Autorità e le...e quasi sempre devo dire che ci sia riuscita. Anche se questo rapporto è un rapporto che può basarsi anche per finalità amichevoli, e non a scopi pecuniari. Certe volte si può cercare anche la corruzione senza l'apporto di denari, e per via di amicizie e perchè un Presidente di Tribunale può avere un appezzamento di terreno...beh, a Calascibetta, e allora desidera che il suo appezzamento di terreno sia mantenuto, non siano tagliati gli alberi, e allora intrattiene quei rapporti con ambienti di Cosa Nostra dove non c'è corruzione, per il quieto vivere e per quella maniera di sentirsi protetti da Cosa Nostra. Quindi si è sempre cercato il rapporto per potere aggiustare i processi, da che epoca...tutte le epoche che conosco io si è sempre cercato un rapporto con le autorità e si sono trovati”.

Ha espressamente confermato, quindi, il collaboratore, che il rapporto mafia-Istituzioni è in prima battuta un rapporto non conflittuale, chiarendo che, quando per qualsiasi motivo, questo rapporto non si riusciva ad instaurare, intervenivano le minacce, le azioni intimidatorie dell'organizzazione. Ha ulteriormente precisato poi il Buscetta che fino ai primi anni settanta non si era comunque delineata una strategia violenta di attacco alle Autorità dello Stato. Le azioni criminali clamorose, come gli attentati contro gli uomini dello Stato, sono iniziate, a dire del collaboratore, “dal momento in cui la legge colpì i

corleonesi..... Luciano Liggio non perdonò mai a Cesare Terranova l'umiliazione che subì in carcere, Luciano Liggio non perdonò mai al Questore Mangano di averlo inseguito per tutta la Sicilia fino all'arresto, Luciano Liggio non perdonò mai nessuno di tutti coloro che si schierarono contro di lui, dopo Luciano Liggio anche Totò Riina, perchè il capitano Basile di Monreale fu ucciso perchè faceva un'indagine contro i corleonesi...”.

Che le metodologie operative descritte dal Buscetta nella gestione del rapporto mafia-Istituzioni siano attualmente ancora vigenti (in proposito il collaboratore ha precisato che le sue conoscenze dirette erano comunque temporalmente limitate al periodo anteriore al luglio 1984, epoca della sua dissociazione) è confermato dalle propalazioni provenienti da altri collaboratori di giustizia, che si sono più di recente dissociati da Cosa Nostra.

Drago Giovanni ha dichiarato che la necessità di uccidere un esponente delle Istituzioni nasce dal fatto che lo stesso “ dà fastidio alla mafia, è completamente, è in attrito con la mafia, è una persona inavvicinabile, è una persona che è pericolosa per la mafia”, confermando, dunque, che alla eliminazione fisica di un uomo dello Stato Cosa Nostra ricorre come extrema ratio, quando si siano rivelati infruttuosi i precedenti tentativi di avvicinamento (“ sarebbe la migliore cosa che Cosa Nostra abbia queste amicizie importanti, quando l'avvicinato non ne vuol sentire, e oltre che non ne vuol sentire, la combatte e sa anche combatterla bene, si fa il tutto e per tutto della eliminazione.”).

Nello stesso senso si è espresso Cancemi Salvatore: “....Cosa Nostra è un'organizzazione molto seria, non è un'organizzazione così da quaquaraquà, da sciacalli, .....è un'organizzazione che va avanti avvalendosi dei rapporti con i politici, con i Giudici, con le Forze dell'Ordine, questa è la forza di Cosa Nostra quindi diventa più forte di quella che è.” “ voglio dire questo perchè se no tutti questi anni, così forte Cosa Nostra che Riina ha portato avanti con Provenzano, sicuramente non potevano arrivare dove sono arrivati. Sono arrivati a questo punto perchè questi appoggi ci sono stati, ci sono stati e quando non si ottengono con la corruzione, si ottengono diversamente, quando non si possono risolvere così si usa la forza, per esempio....”

Richiesto di chiarire più specificamente in che maniera venivano impostati i cennati rapporti fra Cosa Nostra ed i rappresentanti delle Istituzioni e del mondo giudiziario in particolare, il collaboratore ha dichiarato: “ ma vengono impostati in tante maniere, la parlata a un giudice, a un politico, e se va tutto bene finisce là, se non va bene, per esempio stavo dicendo, la morte del giudice Saetta, che quello lì si è rifiutato alle richieste fatte da Riina e da Provenzano e quindi l'hanno ammazzato. E quando invece queste richieste sono fatte e vengono accettate perchè i giudici, i politici, le forze dell'ordine vogliono stare tranquilli per il quieto vivere e quindi fanno....si prestano a queste cose.”

Indicazioni conformi e viepiù dettagliate provengono poi dai collaboratori Gaspare Mutolo e Marchese Giuseppe.

Il Mutolo, che ha fatto parte organicamente di Cosa Nostra per circa venti anni e si è dissociato da tale contesto nel periodo immediatamente antecedente l'attentato stragistico per cui è processo, ha dichiarato in dibattimento che Cosa Nostra ha sempre cercato il rapporto con gli uomini delle Istituzioni, siano essi rappresentanti del mondo politico, economico-impresoriale, della magistratura o delle Forze dell'Ordine, ed ha poi ricostruito le modalità di instaurazione di detti rapporti, le regole e le finalità cui i medesimi si sono ispirati nei diversi periodi della sua permanenza all'interno del sodalizio.

Anche il Mutolo ha confermato che Cosa Nostra tende in primo luogo ad instaurare rapporti di collaborazione e di scambio di favori con i rappresentanti delle Istituzioni e che il ricorso a forme intimidatorie e sanzionatorie violente, che vanno dalla semplice minaccia alla eliminazione fisica, interviene solo quando i precedenti tentativi di avvicinamento sono rimasti senza esito ("il mafioso non ha nessun interesse di uccidere a nessuno, si uccide una persona quando quella persona tende a diventare scomoda, cioè dal momento che tende a diventare scomoda, si incomincia un certo lavoro, ma il lavoro principalmente è quello dell'avvicinamento, cioè non è quello di uccidere, si cerca di trovare le amicizie di quando era giovane, le amicizie che può avere la moglie, il cognato, la sorella, cioè principalmente interessa alla mafia di farselo amico, dal momento che vede che non se lo può fare amico, e quella persona fa delle cose che danno fastidio alla mafia, quindi la mafia arriva alla determinazione di ucciderlo, però prima fa dei tentativi per non ucciderlo...").

Scendendo più nel dettaglio, il collaboratore ha poi riferito di aver assistito, intorno al 1975 circa, a diverse riunioni, nel corso delle quali si era prospettata la necessità da parte di taluni esponenti di vertice di Cosa Nostra di studiare le modalità più opportune ( dai tentativi di avvicinamento di magistrati, avvocati e poliziotti fino alle minacce, intimidazioni o alla eliminazione fisica di taluni rappresentanti di tali categorie, che si dimostravano refrattari alle richieste dell'organizzazione) per impedire che gli affiliati al sodalizio venissero reiteratamente tratti in arresto per il solo reato associativo, indipendentemente dalla sussistenza di altri concorrenti delitti aventi una più concreta materialità. Ed in effetti le attività in via preventiva all'uopo individuate e poste in essere da Cosa Nostra fecero sì che negli anni dal 1975 al 1980 nessuno dei suoi affiliati fosse più imputato o condannato per il solo reato associativo, indipendentemente dalla contestazione di altri specifici delitti. Il primo magistrato che si mostrò seriamente intenzionato ad infrangere i termini di questo accordo fu, a dire del collaboratore, il consigliere Rocco Chinnici, che venne per l'appunto assassinato nel 1983.

Anche a seguito del concreto attacco dello Stato a Cosa Nostra, concretizzatosi nel cd. maxiprocesso di Palermo, si tentò all'interno del sodalizio di individuare delle strategie, processuali e non, per condizionarne l'esito in senso favorevole agli imputati.

In tale contesto si era anche discusso di un progetto di eliminazione del giudice Falcone che, soprattutto dopo la stesura della monumentale ordinanza di rinvio a giudizio degli imputati del menzionato maxiprocesso, era considerato il nemico principale di Cosa Nostra, non soltanto per le sue elevatissime capacità professionali e per la profonda conoscenza del fenomeno mafioso, ma soprattutto perchè si poneva quale studioso dell'organizzazione e, in quanto tale, in condizione di capirne le regole, gli obiettivi e quindi capace di individuare i metodi per neutralizzarla.

Tale progetto era stato tuttavia temporaneamente abbandonato, anche perchè gli uomini di Cosa Nostra confidavano comunque nel buon esito del processo, avendo ricevuto in tal senso garanzie ed assicurazioni dai propri difensori ed anche da taluni personaggi politici di spicco.

Il verdetto negativo di primo grado era stato comunque accettato dal popolo di Cosa Nostra che aveva compreso anche le ragioni di politica criminale che ne stavano alla base (si era infatti diffuso l'unanime convincimento che il processo di primo grado non potesse concludersi se non con una sentenza di condanna, a dimostrazione della necessità, avvertita in sede politica, che Cosa Nostra dovesse ricevere un duro colpo, così soddisfacendo l'opinione pubblica nazionale ed internazionale indignata per i gravissimi delitti commessi a Palermo), nella convinzione, sorretta dalle specifiche garanzie fornite dai referenti politici dell'organizzazione, di un probabile ridimensionamento del teorema Buscetta nel processo di secondo grado ed ancor di più in quello davanti ai giudici di legittimità.

Dopo il grado di appello, nel quale, come era nelle aspettative degli imputati, vi era stata una "aggiustata" del processo in senso a loro favorevole, Cosa Nostra confidava nel fatto che in Cassazione si sarebbe verificato non soltanto il buon esito del processo per tutti gli imputati, ma anche una sorta di distruzione della figura professionale del dr. Falcone, mediante l'annullamento della stessa ordinanza di rinvio a giudizio da lui firmata.

Nel gennaio 1992 era sopraggiunta invece la sentenza della Corte di Cassazione che aveva sancito definitivamente l'esistenza di Cosa Nostra, riconoscendone la struttura monolitica e gerarchicamente ordinata, ed aveva confermato le condanne inflitte, annullando invece le assoluzioni pronunciate dal giudice di secondo grado in merito agli omicidi più eclatanti, quale quello del generale Dalla Chiesa.

La sentenza, a dire del collaboratore, costituì una seria sconfitta per l'organizzazione e fu accolta con rabbia e sconforto dai tutti i suoi esponenti, non già per l'entità delle condanne inflitte, bensì perchè in essa si riaffermava la piena validità del cd. teorema Buscetta, si riconosceva e sanciva la struttura verticistica di Cosa Nostra, il ruolo immanente e strategico di quell'organismo di vertice, costituito dalla commissione provinciale di Palermo, la competenza funzionale specifica ed esclusiva di tale organismo in ordine alle decisioni aventi ad oggetto questioni rientranti in un interesse strategico complessivo dell'organizzazione, fra cui in primo luogo l'eventuale determinazione di attentare alla vita di rappresentanti delle Istituzioni, e si affermava conseguentemente la responsabilità dei membri della "cupola" mafiosa per gli omicidi cd. eccellenti.

Ha ancora riferito il Mutolo che, a seguito di tale pronuncia, si verificò un fenomeno davvero inusitato per il costume dell'organizzazione, che rendeva evidente che si stava preparando qualcosa di molto grave: numerosi uomini di onore si costituirono in carcere per evitare di essere coinvolti nei fatti che sarebbero dovuti accadere.

Parlando di tale fatto con altri uomini d'onore, che in quel periodo erano con lui reclusi presso il carcere di Spoleto (Giacomo Gambino, Pippo Calò, Salvatore Montalto, gli Spataro), il collaboratore aveva tratto la ragionevole convinzione che la reazione punitiva di Cosa Nostra agli esiti del maxi processo non si sarebbe fatta attendere a lungo.

L'atteggiamento di palese soddisfazione e di assoluta tranquillità assunto dai medesimi uomini d'onore, alla notizia dell'omicidio dell'on.le Salvo Lima, avvenuto nel marzo 1992, rendeva evidente che la paternità del fatto di sangue in parola era riconducibile a Cosa Nostra.

Conferma di ciò il Mutolo aveva, a suo dire tratto, anche dalla frase "finalmente stiamo incominciando a romperci le corna", che il Montalto aveva profferito alla notizia dell'uccisione dell'on.le Lima, facendo un eloquente gesto con entrambe le mani atteggiate a cerchio. Risultava chiaro a quel punto al Mutolo, al quale era peraltro già noto il ruolo di referente politico di Cosa Nostra in precedenza svolto dall'on.le Lima, che il medesimo era stato ucciso perchè costituiva il miglior simbolo di quella componente politica che, dopo aver attuato per moltissimi anni un rapporto di pacifica convivenza e di scambio di favori con Cosa Nostra, che riversava su di essa i propri voti, non aveva più tutelato gli interessi dell'associazione proprio in occasione del processo più importante, venendo meno agli impegni ed alle garanzie di impunità assunti nei confronti dei suoi esponenti.

La frase pronunciata dal Montalto rendeva altresì evidente che l'omicidio dell'on.le Lima si inseriva nel contesto di una più ampia e complessiva strategia

deliberata dall'organizzazione, rappresentando soltanto il primo esempio della risposta che Cosa Nostra si apprestava a dare nel quadro di una articolata reazione all'esito inaspettato del maxiprocesso, che è poi culminata nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Richiesto di spiegare, sulla base delle conoscenze acquisite nel periodo di operatività all'interno dell'organizzazione, per quali specifiche motivazioni Cosa Nostra era pervenuta alla determinazione di eliminare fisicamente il dr. Borsellino, il Mutolo si è così testualmente espresso: "Guardi il giudice Borsellino è stato ucciso nella maniera più categorica, pacifica, assoluta, lineare, semplice perchè dopo la morte del giudice Giovanni Falcone era rimasto lui l'uomo che poteva portare avanti quel progetto di lotta alla mafia .....lui aveva una cultura sul campo mafioso e quindi era un pericolo insomma per la mafia....." "....era notorio in Cosa Nostra che il giudice Borsellino aveva intrapreso già da diverso tempo, anche quando fu allontanato dal Tribunale di Palermo e andò a Trapani, il giudice Borsellino era un persona che faceva il suo lavoro bene contro i mafiosi, certamente in quel periodo non di Palermo ma di quelli di Trapani. Al momento in cui ritorna a Palermo e muore anche il dr. Falcone, tra tutti i giudici che io conosco e stimo del Tribunale di Palermo, il giudice Borsellino era notoriamente la persona che aveva più conoscenza di fatti criminosi ed era quindi il pericolo attuale, insomma che si viveva in Cosa Nostra, quindi, secondo me l'omicidio è avvenuto per questo, non ci sono altri motivi.", aggiungendo "era professionalmente.... io non per presunzione, purtroppo stando vent'anni dentro Cosa Nostra, io so chi potevano essere i giudici che avevano la volontà di lottare la mafia, il giudice Borsellino, dopo la morte del dr. Falcone era l'unico giudice all'altezza di portare avanti questo penoso e rischioso compito, perchè lui lo sapeva che era un compito rischioso..."

Ha altresì sottolineato il collaboratore che l'elevata competenza professionale del dr. Borsellino, la sua tenacia ed abilità nella conduzione delle investigazioni afferenti il fenomeno mafioso erano peraltro emerse in epoca antecedente a quella in cui si era imposta all'interno del Tribunale di Palermo la figura del dr. Falcone, al punto che già negli anni 1980-81, a seguito della adozione di un provvedimento restrittivo della libertà nei confronti di Madonia Francesco, esponente di spicco del mandamento di Resuttana, indiziato, in qualità di mandante, dell'omicidio del cap.Basile, si era discusso in seno all'organizzazione di un progetto omicidiario in danno del dr. Borsellino, che risultava aver emesso il mandato di cattura di che trattasi.

E del resto, proprio in dipendenza dell'elevata professionalità del magistrato, del rigore morale che caratterizzava la sua attività, rendendolo invisibile alla mafia, della carica di umanità che riusciva a approfondire anche nei rapporti che era costretto ad intrattenere, per ragioni del proprio ufficio, con esponenti mafiosi e

pericolosi criminali, il Mutolo ha, a suo dire, richiesto di conferire personalmente ed esclusivamente con il dr. Borsellino nel momento in cui si è determinato alla scelta collaborativa.

Anche il collaboratore Marchese Giuseppe ha confermato che la determinazione di attentare alla vita di uomini delle Istituzioni non può prescindere da una deliberazione della commissione provinciale di Cosa Nostra e consegue al fallimento dei precedenti tentativi di avvicinamento del personaggio (“ la sua eliminazione la decide sempre la commissione, prima vedono se è da eliminare o meno, perchè prima vedono se si può arrivare in qualche modo ad agganciarlo o meno o se non ci sono nessuna possibilità, vedendo che le porte sono chiuse, l’eliminazione è quella che si parlano tra loro, dicendo: questo già le strade le abbiamo fatte tutte, niente, si decide la commissione a deliberare l’omicidio.”).

Il Marchese ha poi delineato un preciso collegamento fra l’omicidio Lima, gli attentati stragistici di Capaci e via D’Amelio e gli esiti del giudizio di Cassazione in merito al cd. maxiprocesso di Palermo. Anch’egli ha riferito significativamente dello strano comportamento di taluni uomini d’onore, i quali, dopo la decisione della Cassazione, si erano costituiti spontaneamente in carcere ed alle Forze di Polizia, interpretando parimenti tale fenomeno come sintomatico del fatto che in seno a Cosa Nostra si stava preparando qualcosa di grave, per cui l’organizzazione aveva lasciato liberi i propri affiliati di costituirsi per scongiurare il rischio di essere coinvolti in quanto stava per accadere.

Con specifico riferimento alla strage di via D’Amelio il Marchese ha dichiarato che in quel periodo egli si trovava detenuto presso il carcere di Cuneo, dove erano parimenti reclusi diversi altri uomini d’onore, tra cui Giuseppe Madonia, figlio di Ciccio Madonia, capo del mandamento di Resuttana, che era ristretto nella sua stessa cella. Allorchè la televisione aveva fornito la notizia dell’attentato perpetrato, il Madonia lo aveva abbracciato, dicendogli: “queste erano le persone che ci interessavano. Abbiamo praticamente concluso.”

Dai discorsi ( fatti peraltro di mezze frasi, come era del resto costume degli affiliati a Cosa Nostra) successivamente intercorsi fra gli uomini d’onore ivi ristretti, il collaboratore aveva, a suo dire, potuto comprendere che la morte del dr. Borsellino era stata decretata dall’organizzazione per diversi ordini di ragioni.

Illuminante è in proposito il richiamo alle parole testuali del collaboratore: “praticamente quello che Borsellino, dicevano che Borsellino praticamente stava correndo troppo” “Borsellino era il braccio di Falcone, si pensava che potesse prendere il posto suo là alla Super Procura, in più perchè già era destinato anche Borsellino da quando è iniziato il maxiprocesso” “perchè il maxiprocesso lo

hanno costruito loro e in più perchè anche spesso in televisione parlava e andava a ruota libera”. Richiesto di precisare il significato di tale ultima affermazione, il Marchese ha testualmente dichiarato: “tutto quello che gli usciva dalla bocca contro la mafia, di qua e di là.”.

In definitiva, dunque, anche la strage per cui è processo, come l’omicidio Lima e l’eccidio di Capaci alle quali fa seguito, si inserisce, secondo quanto è dato inferire dalle concordi dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, nel contesto di una lucida strategia terroristica, deliberata da Cosa Nostra a seguito del duro colpo inferto all’organizzazione dalla pronuncia della Cassazione per riaffermare il primato e l’intangibilità del proprio potere criminale rispetto alla società civile ed alle Istituzioni statali.

La continuità del disegno strategico che sta alla base dei suddetti fatti criminosi risulta d’altra parte suffragata dalla frase “queste erano le persone che ci interessavano. Abbiamo praticamente concluso.”, profferita da Madonia Giuseppe proprio in relazione all’attentato di via D’Amelio, che tradisce all’evidenza la consapevolezza da parte di rappresentanti di spicco di Cosa Nostra che quell’ennesimo eccidio costituiva il logico sviluppo ed il naturale completamento di un disegno già avviato e parzialmente eseguito.

Nè può dubitarsi del fatto che il dr. Borsellino rappresentava, per l’elevata professionalità, la particolare abilità e tenacia nella conduzione delle investigazioni afferenti Cosa Nostra, che gli derivavano anche dalla profonda conoscenza del fenomeno mafioso, il suo rigore morale, che lo rendeva impermeabile a qualsivoglia proposta di avvicinamento o tentativo di condizionamento, la comunanza di intenti con il dr. Falcone, colui che era destinato a raccogliergli l’eredità spirituale e a divenire il suo naturale e più probabile successore anche quale candidato alla carica di Procuratore Nazionale Antimafia.

La circostanza in parola era, d’altra parte, ben nota nel contesto mafioso, essendo stato indicato il dr. Borsellino, nel corso di una pubblica manifestazione, come la persona più qualificata a ricoprire il suddetto incarico da autorevoli esponenti del governo centrale, alle cui dichiarazioni era stato dato ampio risalto dagli Organi di informazione (ne ha riferito in dibattimento la moglie del magistrato), così come ben note erano all’interno del medesimo contesto le qualità morali e professionali del magistrato. Qualità che del resto sono state riconosciute ed attestate nel presente dibattimento, non soltanto da parenti, amici e stretti collaboratori del giudice (cfr. in proposito dich. dei testi Piraino Agnese, Tricoli Giovanni, Canale Carmelo), che ne hanno descritto le eccelse doti professionali, le indefesse capacità di lavoro, la eccezionale memoria, la straordinaria attitudine a ricollegare, anche senza il ricorso a supporti informatici, avvenimenti remoti a fatti e circostanze più recenti, la

carica ideale che ne sorreggeva l'operato, il credo assoluto nella causa della giustizia, in uno alla moderatezza delle abitudini di vita, alla compostezza dei costumi, alla dedizione esclusiva alla famiglia ed al lavoro, ma anche da soggetti, come i collaboratori di giustizia, che hanno operato all'interno del contesto mafioso e che hanno individuato nel magistrato assassinato il proprio diretto ed esclusivo referente, nel momento in cui si sono avviati sulla strada della collaborazione con la giustizia, proprio in dipendenza del riconoscimento in capo al medesimo di tutte quelle qualità che lo rendevano invisibile alla mafia.

Proprio per tali sue doti il dr. Borsellino costituiva, dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, il più temibile nemico di Cosa Nostra, rappresentando al contempo una spina nel fianco dell'organizzazione ed un punto di riferimento per chiunque avesse a cuore la legalità e la giustizia.

Appariva evidente a Cosa Nostra che il dr. Borsellino sarebbe divenuto, non soltanto il continuatore della metodologia di lavoro di Giovanni Falcone, ma anche un efficace promotore, sulla scia dell'onda emotiva dell'opinione pubblica conseguente alla strage appena verificatasi, di un rinnovato clima di impegno morale ed operativo delle Istituzioni sul fronte della lotta a Cosa Nostra (in tal senso peraltro il magistrato aveva effettuato reiterate e pubbliche dichiarazioni di intenti) e costituiva pertanto un pericoloso ostacolo per la stessa sopravvivenza dell'organizzazione criminale.

Che la vita del dr. Borsellino fosse legata a filo doppio a quella dell'amico e collega Falcone è circostanza di cui lo stesso magistrato era ben consapevole. Ne offre conferma la frase da lui profferita "sino a quando ci sarà Giovanni vivo, mi farà da scudo.", richiamata in dibattimento dalla moglie Agnese nel rammentare che le preoccupazioni del coniuge per la propria vita si erano notevolmente accentuate nel periodo successivo alla strage di Capaci.

Nella chiave sopra prospettata va letta dunque la determinazione stragistica che costituisce oggetto del presente dibattimento. Ed in tal senso vanno individuate le causali immediate del delitto.

La prospettata verosimile sussistenza di altri possibili moventi concorrenti, non direttamente riconducibili agli interessi di Cosa Nostra (ai quali ha accennato, nel corso del suo esame, il collaboratore Buscetta Tommaso), per il cui accertamento sono in corso ulteriori indagini nell'ambito di procedimenti diversi, è circostanza che non interessa la presente trattazione. Il dato in parola, allo stato peraltro non ancora accertato, non potrebbe comunque mettere in forse la matrice mafiosa del vile attentato, che risulta indubitabilmente comprovata alla stregua delle concordi dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori di giustizia e di tutte le risultanze processuali acquisite nel corso del dibattimento.